

Accordo quadro tra l'Università Ca' Foscari Venezia, l'Università Iuav di Venezia, la Fondazione Querini Stampalia Onlus e il FAI - Fondo Ambiente Italiano per una collaborazione finalizzata alla valorizzazione della figura e delle opere dell'arch. Carlo Scarpa presenti nelle rispettive sedi

CONSIDERATO CHE

L'Università Ca' Foscari Venezia, ai sensi dell'art. 2, comma 11, dello Statuto di Ateneo: *"Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le altre forze produttive, partecipando attivamente alla definizione delle politiche che riguardano lo sviluppo della ricerca e del territorio e promuovendo l'inserimento dei propri studenti nella società e nel mondo del lavoro"*;

L'Università Iuav di Venezia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, *"nell'esercizio della propria autonomia funzionale può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali"*;

la Fondazione Querini Stampalia onlus, ai sensi dell'articolo 3 del proprio Statuto *"esplica i suoi scopi (...) organizzando, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative culturali ed artistiche (...) predisponendo spazi adeguatamente attrezzati per convegni, incontri scientifici, mostre d'arte e altre manifestazioni culturali, sia organizzati direttamente dalla Fondazione sia da altri soggetti"*

il FAI, ai sensi dell'articolo 2 del proprio Statuto *"ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale italiano. (...). In relazione a quanto sopra il FAI può altresì promuovere attività di studio, ricerca scientifica e documentazione. In particolare il FAI può (...) svolgere attività di studio, promozione e intervento, sia direttamente sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari (...). Il FAI può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo, con altri enti o istituzioni (...)"*

L'Università Ca' Foscari Venezia, l'Università Iuav di Venezia, la Fondazione Querini Stampalia Onlus e il FAI - Fondo Ambiente Italiano in qualità di Ente gestore del Negozio Olivetti in Venezia, conservano nei propri edifici spazi progettati dall'arch. Carlo Scarpa;

l'Università Ca' Foscari Venezia, l'Università Iuav di Venezia, la Fondazione Querini Stampalia Onlus e il FAI - Fondo Ambiente Italiano ritengono di comune interesse una collaborazione nel campo dell'organizzazione e gestione degli eventi culturali atti a valorizzare la figura e le opere dell'arch. Carlo Scarpa, mediante il coordinamento e la pianificazione oltre che l'organizzazione congiunta di mostre, convegni, dibattiti e seminari rivolti sia agli studenti sia alla cittadinanza.

Tale attività potrà prevedere anche la reciproca messa a disposizione di spazi culturali ed espositivi nonché la condivisione sinergica di personale e risorse da concordare preventivamente;

i quattro Enti suindicati, sempre nell'ambito della valorizzazione della figura e delle opere dell'arch. Carlo Scarpa, ritengono altresì di comune interesse collaborare nel campo delle iniziative editoriali, attraverso azioni comuni per la realizzazione di eventi e pubblicazioni congiunte;



i quattro Enti suindicati ritengono di reciproco interesse una collaborazione nei campi di cui alle precedenti premesse, al fine di valorizzare le opere dell'arch. Carlo Scarpa presenti nei rispettivi edifici, il tutto secondo le disponibilità dei singoli Enti e nel rispetto di quanto definito in specifici accordi;

TRA

L'**Università Ca' Foscari Venezia**, codice fiscale 80007720271, con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, nel seguito indicata come "Ca' Foscari", rappresentata dal Rettore prof. Michele Bugliesi, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

E

L'**Università Iuav di Venezia**, codice fiscale 80009280274 con sede in Venezia, Santa Croce 191, nel seguito indicata come "Iuav", rappresentato dal Rettore prof. Alberto Ferlenga, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ateneo;

E

La **Fondazione Querini Stampalia Onlus**, codice fiscale/partita iva 02956070276 con sede in Venezia, Castello 5252 nel seguito indicata come "Fondazione Querini", rappresentata da Marino Cortese, in qualità di Presidente e da Marigusta Lazzari in qualità di Direttore, domiciliati per la loro funzione presso la sede della Fondazione;

E

Il **FAI - Fondo Ambiente Italiano**, codice fiscale 80102030154 con sede in Milano, Via Carlo Foldi 2, nel seguito indicato come "FAI", rappresentato dal Direttore Generale dott. Angelo Maramai, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'Ente;

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito anche "Accordo").

Art. 2 – Oggetto della collaborazione

Ca' Foscari, Iuav, Fondazione Querini e FAI si propongono di promuovere un maggior coordinamento reciproco nel campo della divulgazione e promozione della figura e dell'opera dell'arch. Carlo Scarpa. La collaborazione si attuerà principalmente attraverso la realizzazione di materiali informativo-promozionali comuni e la realizzazione di eventuali iniziative culturali come meglio esplicitato al successivo art. 3.

Art. 3 – Impegni delle parti

Nell'ambito del presente Accordo in particolare le parti si impegnano a:

1. promuovere la figura dell'arch. Scarpa anche attraverso la realizzazione congiunta di materiali informativi, eventi culturali, attività didattiche che diffondano la conoscenza dell'opera e del profilo dell'architetto;

2. informare delle attività congiunte i propri visitatori promuovendo così al pubblico la presenza delle opere dell'arch. Scarpa presso le rispettive altre sedi;

3. informare le altre parti delle eventuali iniziative organizzate in autonomia da ciascun Ente e concernenti la figura dell'arch. Scarpa.

La realizzazione delle eventuali iniziative congiunte e dei materiali di cui al punto 1, la loro organizzazione e l'individuazione delle risorse necessarie saranno regolate dalle parti mediante la stipula di specifici accordi attuativi (di seguito "Accordi Attuativi") del presente Accordo quadro.

Art. 4 – Referenti

Ca' Foscari individua come referente per le attività previste dal presente Accordo Veronica Gusso – uff. Promozione Culturale, tel. 041 2348034; mail: cafoscaritour@unive.it.

L'Università Iuav di Venezia individua come referente per le attività previste dal presente Accordo Maria Bonaiti; mail: bonaiti@iuav.it.

La Fondazione Querini individua come referente per le attività previste dal presente Accordo Tiziana Bottecchia; mail: t.bottecchia@querinistampalia.org.

Il FAI individua come referente per le attività previste dal presente Accordo Elisa Genna, 0415228387; mail: e.genna@fondoambiente.it.

Art. 5 - Riservatezza


Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Accordo dovranno essere considerati come informazioni riservate.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Accordo, salvo diversa intesa, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Accordo.

Le suddette disposizioni non si applicheranno alle notizie, informazioni, documentazioni che:

- a) siano già conosciute dal destinatario delle informazioni prima della loro comunicazione;
- b) siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento del destinatario delle informazioni;
- c) siano ottenute dal destinatario delle informazioni per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e di cui abbia pieno diritto di disporre;
- d) il destinatario delle informazioni sia obbligato a comunicare o divulgare le notizie, informazioni, documentazioni riservate in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge.



Art. 6 - Proprietà dei risultati

Ciascuna parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente Accordo e rimane libera di utilizzarle o rivelarle a sua sola discrezione.

Le parti concordano e si danno reciprocamente atto che saranno proprietarie in ugual misura dei risultati scaturiti dalle attività comuni frutto del presente Accordo, fatti comunque salvi i diritti morali riconosciuti agli autori e con obbligo di menzione delle parti. I risultati comuni scaturiti dalla collaborazione saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle parti secondo quanto previsto negli Accordi Attuativi disciplinanti l'iniziativa congiunta da cui deriveranno detti risultati e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e delle norme e dei regolamenti interni a ciascun Ente.

Art. 7 - Risoluzione dell'Accordo per inadempimento

Qualora una delle parti non adempia ai propri obblighi, le restanti parti - senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria - potrà di diritto risolvere l'atto previa diffida ad adempiere.

Art. 8 - Recesso unilaterale o scioglimento consensuale

Ogni parte ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alle controparti. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi tre mesi dalla notifica dello stesso.

Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente il presente Accordo prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 9 - Responsabilità delle parti

Le parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne, con particolare riferimento a quelle sulla sicurezza, che regolano l'attività di tutte le parti.

Art. 10 - Risorse finanziarie

Fatta eccezione per quanto segue, resta fin d'ora inteso che il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle parti.



Le risorse finanziarie per l'attuazione delle specifiche iniziative scaturite dalla presente collaborazione saranno definite tra le parti di volta in volta mediante la stipula degli Accordi Attuativi di cui al precedente art. 3.

La gestione finanziaria, sotto il profilo amministrativo-contabile, sarà definita in ciascun accordo attuativo, che individuerà un Ente capofila che si farà carico dell'espletamento di tutte le procedure, nel rispetto della legislazione vigente in materia e delle proprie norme interne.

Art. 11 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente. L'eventuale imposta di bollo è a carico delle parti in uguale misura.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, nonché in conformità al Regolamento UE 2016/679 le parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Accordo.

Art. 13 – Codice Etico


Le Parti dichiarano e garantiscono per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., per tutti i consulenti, collaboratori e, in generale, soggetti del cui operato si avvalgano nell'esecuzione delle attività previste dal presente Accordo (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dipendenti, procuratori, amministratori, sindaci, ecc.):

- a) di essere a conoscenza della disciplina in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. n. 231/2001 (di seguito il "Decreto") nonché dei contenuti dei codici etici e dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, adottati da ciascuna parte ai sensi del Decreto;
- b) di obbligarsi ad osservare le disposizioni del Decreto, i principi dei rispettivi codici etici e gli obblighi dei rispettivi modelli di cui siano destinatarie;
- c) di astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie di reato, incluse quelle rilevanti ai sensi del Decreto;
- d) informare tempestivamente per iscritto l'organismo di vigilanza di ciascuna parte di qualsiasi violazione, anche solamente presunta, del Decreto, dei codici etici e/o dei modelli di cui siano venute a conoscenza.

In caso di violazione di anche uno solo degli obblighi di cui alla clausola che precede, ciascuna parte ha il diritto di risolvere il presente Accordo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. a mezzo di comunicazione scritta, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 14 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha una durata di un anno dalla data della stipula ed è rinnovabile tacitamente alla sua scadenza per eguali periodi salvo disdetta di una delle parti da comunicare per iscritto alle controparti con almeno tre mesi di preavviso rispetto alla scadenza.



E' comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 15 – Risoluzione delle controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o esecuzione del presente atto.


Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Venezia, li

Per l'Università Ca' Foscari Venezia

Il Rettore

prof. Michele Bugliesi



Venezia, li

Per l'Università Iuav di Venezia

Il Rettore

prof. Alberto Ferlenga

Venezia, li

Per la Fondazione Querini Stampalia onlus

Il Presidente

Marino Cortese

Il Direttore

Matigusta Lazzari

Milano, li 28 febbraio 2019

Per il FAI - Fondo Ambiente Italiano

Il Direttore Generale

dott. Angelo Maramai

